

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 247)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1963

Aumento del capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma, e facoltà di fissare il valore nominale delle azioni alla libera determinazione degli organi sociali dell'Istituto stesso

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 29 dicembre 1956, n. 1527, venne autorizzato l'aumento a lire 2.160 milioni del capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario, già fissato in lire 1.080 milioni dalla legge 27 novembre 1954, n. 1218.

Si prospetta ora la necessità di procedere ad un ulteriore aumento, sino a lire 4.320 milioni, per adeguare il capitale dell'Istituto al continuo sviluppo della sua attività, con l'osservanza del rapporto tra patrimonio e circolazione delle cartelle previsto nell'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, primo e secondo comma.

È apparso inoltre opportuno, per l'avvenire, di lasciare alla libera determinazione degli organi sociali dell'Istituto la facoltà di fissare il valore nominale delle azioni, che sino ad ora era stabilito in lire 750 per azione dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 989.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge, in ordine al quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio si è espresso favorevolmente nella riunione del 16 luglio 1963.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma, è autorizzato ad elevare il proprio capitale, in una o più volte, da lire 2.160 milioni a lire 4.320 milioni.

Le azioni dell'Istituto stesso potranno avere un valore nominale diverso da quello di lire 750, fissato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 989.

Sono autorizzate le conseguenti modifiche allo statuto dell'Istituto.